Copia

N. 2 del Registro Delibere

Città di Novi Ligure
Provincia di Alessandria

VERBALE DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
(Assunto con i poteri del Consiglio Comunale)

Oggetto: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (ANNI 2022 - 2025) ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (ANNO 2022).

L'anno 2022 addì 28 del mese di Luglio alle ore 17.15 ,

il **Dottor Paolo Giuseppe Alfredo Ponta**

nominato Commissario Prefettizio con Decreto del Prefetto di Alessandria n. 25522 del 4 luglio 2022;

con l'assistenza del Segretario Generale, Dottor Pier Giorgio Cabella, che partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza nonché come verbalizzante del presente atto ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e s.m.i.;

assunti i poteri del CONSIGLIO COMUNALE;

dichiara aperta la seduta per deliberare sulla proposta deliberativa in oggetto indicata.

CITTÀ DI NOVI LIGURE

Provincia di Alessandria

Deliberazione Commissariale (con i poteri del Consiglio) N. 2 in data 28/07/2022
Ufficio proponente: Tributi
Proposta di deliberazione N: 2

Oggetto: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (ANNI 2022 - 2025) ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (ANNO 2022).

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

VISTO il Decreto del Prefetto di Alessandria n. 25522 del 4 luglio 2022 con il quale è stato sospeso il Consiglio Comunale della Città di Novi Ligure e nominato Commissario per la provvisoria amministrazione dell'Ente il Viceprefetto Vicario Dottor Paolo Giuseppe Alfredo Ponta;

RICHIAMATO il verbale di insediamento del Commissario Prefettizio protocollo n. 21370/2022 del 5 luglio 2022;

VISTI:

- l'art. 52, comma 1 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti»;*
- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che "*gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre*";
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 3 comma 5 quinquies D.L. 228/2021 il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1 co. 683 L. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno (c.d "sganciamento TARI");

- l'articolo 43 co. 11 D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. D.L. Aiuti), che è intervenuto sull'art. 3 co. 5 quinquies D.L. 228/2021 sopra citato mediante l'inserimento del seguente periodo: "*Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.*";
- l'articolo 13 comma 5 bis del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022 n. 25 il quale conferma che "*In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile*";

OSSERVATO che la norma appena richiamata conferma la possibilità di approvare le delibere di fissazione di tariffe e aliquote dei tributi locali entro il termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione, consentendo dunque di provvedere, mediante una variazione di Bilancio, al recepimento delle eventuali successive modifiche rispetto allo stanziamento iniziale relativo all'entrata dei tributi coinvolti;

VISTO che con Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021 è stato disposto il differimento al 31 marzo 2022 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024;

CONSIDERATO che con l'articolo 3 co. 5 sexiesdecies D.L. 30 dicembre 2021 n. 228 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, è differito al 31 maggio 2022;

PRESO ATTO che in data 31/05/2022 con Decreto del Ministero dell'Interno è stata disposta la proroga al 30 giugno 2022 del termine per la Deliberazione del Bilancio di Previsione riferito al triennio 2022/2024 di cui all'art. 151 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO che con ulteriore provvedimento della Conferenza Stato Citta riunita in data 29.06.2022 è disposta la proroga al 31.07.2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022/2024 di cui all'articolo 151, comma 1, del D. lgs. 267/2000. Pertanto, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio fino alla predetta data del 31 luglio 2022;

VISTO l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "Tari" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

OSSERVATO che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal

consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";

VISTO il Regolamento per la Disciplina della Tassa Rifiuti approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 01/09/2020;

VISTI:

- l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la Deliberazione 363/2021/R/Rif emanata in data 3 agosto 2021 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario 2022-2025;
- Vista la Deliberazione 459/2021/R/Rif emanata in data 26 ottobre 2021 con la quale l'Autorità ha fissato i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del MTR-2;
- Vista la Determinazione 2/DRIF/2021 emanata in data 4 novembre 2021 con la quale l'Autorità ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti il Piano finanziario e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché i chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/Rif per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- Vista la Deliberazione 15/2022/R/RIF emanata in data 18 gennaio 2022 e pubblicata in data 21 gennaio, con la quale l'Autorità ha emanato – all'articolo 1 - il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF) – Allegato A;

VISTO il Piano Finanziario c.d. "grezzi" 2022/2025 del Comune di Novi Ligure, ossia i documenti di cui al Prot. N. 14161 del 02/05/2022 in osservanza a quanto previsto dall'articolo 27 dell'Allegato A alla Deliberazione ARERA 363/2021, redatti in ottemperanza agli Allegati 1, 2, 3 e 4 alla Determinazione ARERA 2/DRIF/2021;

OSSERVATA la relazione di Validazione predisposta con provvedimento del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Servizi Rifiuti (CSR) n. 24 del 24 maggio 2022, pervenuta al Comune di Novi Ligure con prot. 17025 del 25/05/2022;

RITENUTO prendere atto del PEF così come deliberato dall'Ente territorialmente competente, evidenziando la non condivisione delle affermazioni inerenti il PEF 2021 così come riportate nella "Relazione di accompagnamento del PEF ai sensi del MTR-2";

VISTA la Deliberazione 363/2021/R/Rif che ha disposto quanto segue:

*"Art. 7.7 - **L'Autorità**, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente **approva**. [...]*

Art. 7.8 - Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2".

CONSIDERATO che ARERA avoca a sé l'approvazione del Piano Finanziario, prevedendo che gli Enti Territorialmente Competenti debbano limitarsi a trasmettere alla

stessa i vari documenti del PEF, ma non siano autorizzati all'approvazione, come si legge sempre nella Deliberazione 363:

"*Art. 7.5 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità:*

a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025;

b) con riferimento all'anno 2022 ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi".

RILEVATO altresì che al sopra citato art. 7.7 ARERA giunge a sostenere che la stessa Autorità approvi le predisposizioni tariffarie dei Comuni, sebbene prerogativa dei Consigli Comunali come stabilito dalla Legge: "*7.7 [...] In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione*";

RITENUTO tuttavia che, nell'incertezza della disciplina ARERA che non identifica un percorso in maniera chiara ed univoca, pertanto nemmeno le funzioni attribuite ai soggetti regolati con MTR-2 in particolar modo quando essi corrispondono agli Enti Locali, sia da considerare quanto disciplinato nella Determinazione 2/DRIF/2021 che all'articolo 2.2 dispone quanto segue: "***Gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedono, per ciascun ambito tariffario di propria competenza, alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 7.1 e 7.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF, tramite apposita procedura resa disponibile via extranet, con compilazione di maschere web e caricamento di moduli reperibili sul sito, nonché degli ulteriori atti e informazioni richiesti, inviando in particolare la seguente documentazione:***

a) il piano economico finanziario quadriennale, la relazione di accompagnamento e la/e dichiarazione/i di veridicità del/i gestore/i, redatti secondo gli schemi tipo allegati alla presente determina;

b) ***la delibera di approvazione del piano economico finanziario quadriennale*** *e dei corrispettivi per l'utenza finale.*

RITENUTO, alla luce di quanto citato al punto precedente, di voler provvedere all'adozione del Piano Finanziario 2022 al fine di coniugare la previsione di una funzione approvativa dell'Autorità con la necessità di condivisione da parte del Consiglio Comunale del Piano Finanziario validato dall'Ente Territorialmente competente;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, "*Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti*";

CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATA l'opportunità concessa dal legislatore di individuare un sistema di determinazione delle tariffe che, pur rispettando i due principi della integrale copertura dei costi del servizio e della proporzionalità tra rifiuti potenzialmente prodotti e pagamento di un corrispettivo, sia alternativo al Metodo Normalizzato individuato con D.P.R. 158/1999;

VISTA l'analisi effettuata dal Comune di Novi Ligure, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato B), con la quale è stato possibile individuare tutti gli elementi richiesti dalla normativa sopra richiamata, in particolare il costo del servizio per unità di superficie e i coefficienti di produttività dei rifiuti (elaborati in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte);

RILEVATA l'adeguatezza della ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non domestica esplicitata nell'Allegato B ed individuato l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;

VISTE le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative disposte all'art. 1, commi da 656 a 660 della L. 147/2013 e dal sopra citato Regolamento comunale;

CONSIDERATO che, in osservanza di quanto disposto dalla Deliberazione 363/2021/R/Rif, art. 7.8 "*Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2*";

CONSIDERATO che l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. "Decreto Crescita", al comma 1 ha apportato modifiche all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l'articolo 15-ter che prevede "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente*";

VISTA la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e Finanze che, commentando il disposto dell'art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha stabilito: "*Il sistema delineato richiede, pertanto, in primo luogo, che almeno una rata della TARI sia fissata dal comune in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, ed eventualmente anche nell'anno successivo, in modo che il saldo sia determinato sulla base delle deliberazioni tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre, e, in secondo luogo, che l'ente locale stabilisca come ripartire tra rate di acconto e saldo l'importo complessivo dovuto per ciascun anno. Qualora, dunque, le disposizioni regolamentari vigenti in ciascun comune non risultino coerenti con il descritto meccanismo di versamento, le stesse andranno opportunamente adeguate, ferma restando, ovviamente, la facoltà di stabilire le rate di versamento della TARI con apposita deliberazione annuale anziché nel corpo del regolamento di disciplina del tributo*";

RITENUTO di disciplinare all'interno del presente provvedimento le scadenze e le misure per il versamento della Tassa Rifiuti, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 21 comma 1 del vigente Regolamento TARI;

VISTO l'articolo 13 comma 15 e 15- bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, disciplina: "*15. A decorrere dall'anno di*

imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. [...] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";

DATO ATTO che in virtù dell'art. 1 comma 691 della Legge n. 147 del 27/12/2013 i Comuni possono, in deroga all'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI laddove sussistano le condizioni previste dalla norma;

VISTA la Deliberazione di C.C. n. 10 del 26/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, avvalendosi della possibilità di cui al sopra citato comma 691, è stato disposto l'affidamento dell'accertamento e della riscossione del tributo Tassa Rifiuti alla Società Gestione Ambiente spa per gli anni 2018 e 2019 con contestuale approvazione dello schema del relativo disciplinare;

PRESO ATTO dei contatti intercorsi tra l'Ente e Gestione Ambiente ed in particolare delle comunicazioni inviate dalla stessa Società con prot. n. 17262 del 29/06/2020 e n. 18361 del 09/07/2020 nonché della nota a firma del Sindaco del Comune di Novi Ligure inviata a Gestione Ambiente spa in data 21/07/2020 con prot. 19681;

VISTO che con la Deliberazione CC n. 30 del 01/09/2020 il servizio di accertamento e riscossione della Tassa Rifiuti è stato prorogato fino al 31/12/2020;

DATO ATTO che con Deliberazione CC 10/2021 sono stati prorogati anche per l'anno 2021 gli effetti della sopra citata Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10/2018 con la conseguente prosecuzione del servizio di accertamento e riscossione del Tributo tassa rifiuti fino al 31 dicembre 2021, nelle more del passaggio alla tariffa corrispettiva;

VISTA la Deliberazione C.C. n. 52 in data 30/06/2021 con la quale è stata confermata la proroga degli effetti della citata Deliberazione n. 10/2021 fino al 31/12/2021;

RITENUTO con il presente provvedimento di prorogare gli effetti della sopra citata Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10/2018 con la conseguente prosecuzione del servizio di accertamento e riscossione del Tributo tassa rifiuti fino al 31 dicembre 2022, nelle more del passaggio alla tariffa corrispettiva;

VISTA la comunicazione pervenuta a mezzo email in data 21/07/2022 da Gestione Ambiente spa con la quale, data l'approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti negli ultimi giorni di luglio, si propone all'Ente il differimento della prima scadenza rispetto a quanto stabilito negli anni passati, traslando la prima rata dal 30 settembre al 31 ottobre, in conseguenza dei tempi tecnici necessari all'elaborazione del ruolo ed al fine di garantire le consegne degli avvisi ai Contribuenti in tempo utile al pagamento;

RITENUTO di accogliere la proposta di Gestione Ambiente e di definire le scadenze per il pagamento del tributo come di seguito indicato:

1^ rata	31 ottobre 2022
2^ rata	30 novembre 2022
3^ rata	31 dicembre 2022
Pagamento in unica soluzione	30 novembre 2022

VISTO l'allegato parere favorevole, esplicitato ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente per quanto di competenza, nonché quello sempre favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con i poteri del Consiglio Comunale assunti in virtù del sopra citato Decreto del Prefetto di Alessandria;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sugli Uffici e sui Servizi;
- il Regolamento di Contabilità;

D E L I B E R A

1. Di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di prendere atto del Piano Economico Finanziario così come deliberato dall'Ente Territorialmente Competente CSR in data 24/05/2022 e acquisito da questo Organo in data 25/05/2022 (prot. N. 17025 del 25/05/2022), allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A).
3. Di considerare i costi così come determinati nel Piano Finanziario allegato, riferiti all'annualità 2022, al fine dell'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2022: come emerge dal tool di calcolo unitario l'importo per il 2022 è pari ad € 6.077.445,00.
4. Di approvare la ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non domestica come da allegato B).
5. Di approvare, per l'anno 2022 e nel rispetto delle regole stabilite dalla Deliberazione ARERA 363/2021, le tariffe TARI esposte di seguito, le quali ovviamente tengono conto degli oneri per le agevolazioni previste dal vigente Regolamento comunale:

CLASSI DI CONTRIBUENZA PER CATEGORIA PREVALENTE	TARIFFA 2022 / mq.	di cui componente fissa	di cui componente variabile
UTENZE DOMESTICHE			
1) locali di abitazioni private ed. autorimesse ad uso privato	**2,78**	0,85	1,93
UTENZE NON DOMESTICHE			
1a) bagni, spogliatoi, portinerie (nonché altri locali aventi le medesime caratteristiche) posti all'interno di siti produttivi ed attività commerciali o professionali	**€ 3,09**	€ 0,70	€ 2,39
2) locali principali ed accessori di studi professionali, tecnici, sanitari, del settore del credito, di quello assicurativo, delle agenzie commerciali in genere	**€ 8,77**	€ 2,00	€ 6,77
3) locali di pubblico trattenimento (teatri, cinematografi, sale da ballo anche all'aperto)	**€ 6,75**	€ 1,54	€ 5,21
4) locali principali ed accessori di laboratori artigiani (comprese le officine e le autoriparazioni) nei quali le scorie di lavorazione costituiscono la parte prevalente di rifiuti	**€ 2,35**	€ 0,53	€ 1,81
5) locali di edifici industriali (limitatamente alle superfici che non producono rifiuti speciali, tossici o nocivi per i quali non si provvede direttamente con il servizio pubblico, locali ad uso espositivo, autosaloni, di mobili, magazzini, depositi per attività commerciali all'ingrosso, alberghi, a case di cura e di riposo e sedi di collettività	**€ 3,30**	€ 0,75	€ 2,55
6) locali principali ed accessori di pasticcerie, di esercizi per il commercio di fiori, pesci, polli, salumi, frutta e verdura (comprese le aree adibite a banchi di vendita all'aperto), chioschi, ristoranti, bar, trattorie, pizzeria, mense	**€ 13,60**	€ 3,09	€ 10,50
7) locali di esercizi commerciali non riferibili alla categoria 6)	**€ 9,05**	€ 2,06	€ 6,99
8) cabine telefoniche e simili	**€ 0,00**	€ 0,00	€ 0,00
9) locali di uffici pubblici e di enti civili e militari (caserme, ospedali, stazioni autoferrotranviarie)	**€ 3,52**	€ 0,80	€ 2,72
10) locali dell'insegnamento pubblico e privato di ogni ordine e grado	**€ 1,35**	€ 0,31	€ 1,05
11) locali di enti di assistenza e di beneficenza, di partiti politici, di associazioni sindacali, culturali, sportive e degli enti morali legalmente riconosciuti	**€ 2,28**	€ 0,52	€ 1,76
12) locali di depositi e simili quasi costantemente chiusi, senza accesso al pubblico	**€ 1,94**	€ 0,44	€ 1,50
13) depositi su aree scoperte, aree di distributori di carburante	**€ 1,97**	€ 0,45	€ 1,52

6. Di approvare l'Allegato B come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente gli elementi fondamentali per l'approvazione delle tariffe di cui al punto precedente (modalità di ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche; coefficienti moltiplicatori ex DPR 158/1999).
7. Di fissare per i motivi di cui in premessa le seguenti scadenze per il pagamento della Tassa Rifiuti 2022:
   - **Prima Rata** scadenza 31 ottobre 2022;
   - **Seconda Rata** scadenza 30 novembre 2022;
   - **Terza Rata** scadenza 31 dicembre 2022;
   - **Rata Unica** scadenza 30 novembre 2022.
8. Di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2022.
9. Di prorogare gli effetti della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10/2018 con la conseguente prosecuzione del servizio di accertamento e riscossione del Tributo tassa

rifiuti fino al 31 dicembre 2022 da parte di Gestione Ambiente spa, nelle more del passaggio alla tariffa corrispettiva.

10. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011.

11. Di dare atto che la presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 124, comma 1, del TU.E.L. e dell'articolo 32 della Legge n. 69/2009 e che sarà, altresì, pubblicata, in modo permanente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" – "Provvedimenti" – "Provvedimenti degli organi di indirizzo politico" in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 23 D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Quindi, alla luce dell'estrema urgenza di dare esecuzione alle determinazioni adottate, con voto unanime il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 - ultimo comma - T.U. n.267/2000.

COMUNE di NOVI LIGURE

Provincia di Alessandria

Allegato alla Deliberazione Commissariale con i poteri del Consiglio Comunale n. 2 del 28-07-2022

PARERI EX ART. 49 – 1° comma – T.U. 18/8/2000, n. 267

Il sottoscritto responsabile del servizio competente esprime parere **Favorevole** in ordine:

1) alla regolarità tecnico-amministrativa

Il Responsabile del servizio

2) alla regolarità contabile

Il Responsabile della Ragioneria

CITTA' DI NOVI LIGURE - UFFICIO TRIBUTI

sulla proposta di Deliberazione Commissariale con i poteri del Consiglio Comunale n. 2 del I SETTORE Ufficio Tributi che reca ad oggetto:

PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (ANNI 2022 - 2025) ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (ANNO 2022).

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Novi Ligure			Ambito tariffario: Novi Ligure			Ambito tariffario: Novi Ligure			Ambito tariffario: Novi Ligure		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	739.415		739.415	450.054		450.054	450.054		450.054	450.054		450.054
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	802	671.327	672.129	-	670.656	670.656		670.656	670.656		670.656	670.656
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR		578.609	578.609		578.031	578.031	-	578.031	578.031		578.031	578.031
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	1.816.363	-	1.816.363	2.010.428		2.010.428	2.010.428		2.010.428	2.010.428		2.010.428
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{EXP}_{116,TV}$		-	-									
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{EXP}_{TV}			-	-	-							
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI^{EXP}_{TV}	317.349	-	317.349	325.145		325.145	333.814		333.814	333.814		333.814
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR				-								
Fattore di Sharing b	1	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)												
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}		202.671	202.671		202.670	202.670	-	202.670	202.670	-	202.670	202.670
Fattore di Sharing ω	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66			0			0
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{sc}$		133.763	133.763		133.762	133.762						
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$												
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		448.357	448.353		439.523	439.523		440.390	440.390		440.390	440.390
Recupero della (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE												
∑TV totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RIF	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	157.542		157.542	705.584		705.584	705.584	-	705.584	705.584		705.584
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	157.148	68.552	225.700	150.571	68.484	219.055	150.571	68.484	219.055	150.571	68.484	219.055
Costi generali di gestione CGG	55.588	55.624	111.212	180.533	55.568	236.101	180.533	55.568	236.101	180.533	55.568	236.101
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD		522.695	522.695		522.173	522.173		522.173	522.173		522.173	522.173
Altri costi CO_{AL}		30.454	30.454	4.505	30.424	34.929	4.505	30.424	34.929	4.505	30.424	34.929
Costi comuni CC	212.735	677.326	890.061	335.609	676.649	1.012.258	335.609	676.649	1.012.258	335.609	676.649	1.012.258
Ammortamenti Amm	249.273	-	249.273	329.833		329.833	380.359	-	380.359	400.659		400.659
Accantonamenti Acc												
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche												
- di cui per crediti			-									
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento							-	-				
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie							-	-				
Remunerazione del capitale investito netto R	142.401		142.401	172.007		172.007	184.923		184.923	183.640		183.640
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}												
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 $CK_{pregressi}$								-				
Costi d'uso del capitale CK	391.674		391.674	501.840		501.840	565.282		565.282	584.299		584.299
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{EXP}_{116,TF}$					-				-			
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{EXP}_{TF}	78.289		78.289	123.068		123.068	125.283		125.283	127.538		127.538
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI^{EXP}_{TF}	33.303		33.303	38.241		38.241	39.887		39.887	39.887		39.887
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}			-		-					-		
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		[illegible]	110.523		149.809	149.809		146.092	146.092		155.550	155.550
Recupero della (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA							430.047		430.047	964.570	-	964.570
∑TF totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RIF	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RIF	4.266.173	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.511.818	7.507.807	5.551.784	[illegible]	8.073.040
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RIF	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			55%			0%			0%			0%
q_{a-2} ton			14.025,45			14.025,45			14.025,45			14.025,45
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			38,49			39,89			43,49			45,92
Benchmark di riferimento (cent€/kg) (fabbisogno standard/costo medio settore)			34,82			34,82			34,82			34,82
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,10			-0,10			-0,10			-0,10
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			-0,10			-0,10			-0,10			-0,10
Totale γ			[illegible]			[illegible]			[illegible]			[illegible]
Coefficiente di gradualità (1+γ)			[illegible]			[illegible]			[illegible]			[illegible]
Verifica del limite di crescita												
rpi_a			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,11%			0,11%			0,11%			0,11%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a			2,00%			2,00%			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a			2,00%			2,00%			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo C_{116}			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
[illegible]			[illegible]			[illegible]			[illegible]			[illegible]
[illegible]			[illegible]			[illegible]			[illegible]			[illegible]
[illegible]			[illegible]			[illegible]			[illegible]			[illegible]
ΣTV_{a-1}			4.302.744			4.428.434			4.340.075			[illegible]
ΣTF_{a-1}			[illegible]			1.661.391			[illegible]			[illegible]
[illegible]			[illegible]			[illegible]			[illegible]			[illegible]
[illegible]			[illegible]			[illegible]			[illegible]			[illegible]
[illegible]			[illegible]			[illegible]			[illegible]			[illegible]
[illegible]			[illegible]			[illegible]			[illegible]			[illegible]
[illegible]	2.873.929	1.564.526	[illegible]	2.785.427	1.554.448	[illegible]	2.794.296	1.689.077	[illegible]	2.794.296	1.689.077	[illegible]
[illegible]	873.642	787.849	[illegible]	1.274.295	826.480	[illegible]	1.337.122	832.741	[illegible]	1.331.703	832.199	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]			22.402			22.402			22.402			22.402
[illegible]									-			
ΣTV_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021			4.416.054			4.317.673			4.460.971			4.460.971
ΣTF_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021			1.661.391			2.100.754			2.059.865			2.163.902
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021			6.077.445			6.418.427			6.520.836			6.624.873
Attività esterne Ciclo integrato RU												

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DEL PEF AI SENSI DEL MTR-2

SEZIONI A CURA DELL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE

1 Premessa (E)

1.1 Comune/i ricompreso/i nell'ambito tariffario

Comune di Novi Ligure

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

Gestione Ambiente S.p.A. e Comune di Novi Ligure.

1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

Il gestore non è un gestore integrato ai sensi delle definizioni fornite dal MTR-2

1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

Come previsto dal punto 1.4. della relazione tipo, il CSR in qualità di ETC ha acquisito la documentazione prevista dalle disposizioni ARERA (Delibera 363/2021/r/RIF e Determina 2/2021 e relativi allegati) da ciascun gestore ed ha provveduto predisporre il PEF unitario partendo dai PEF grezzi ottenuti.

Si evidenzia che, attenendosi ad un principio di leale collaborazione, dopo una prima stesura del PEF relativo all'ambito tariffario, l'ETC ha provveduto a trasmetterlo ai due gestori dell'ambito tariffario di riferimento, Gestione Ambiente S.p.A. e il Comune di Novi Ligure, per verificare eventuali osservazioni.

Gestione Ambiente S.p.A. ha evidenziato la presenza di Costi Operativi incentivanti proposti in una sua apposita relazione di accompagnamento

richiedendo inoltre un conseguente innalzamento dei coefficienti PG e QL ad almeno il 2% per ciascun indicatore.

Il Comune di Novi Ligure ha invece richiesto il superamento del limite di crescita tariffario ai sensi dell'Art. 4.6 del Metodo tariffario, come meglio esposto in seguito.

La documentazione ricevuta dai due gestori risulta completa rispetto al set minimo chiesto dal metodo.

1.5 Altri elementi da segnalare

Come meglio esposto in seguito, il gestore Comune di Novi Ligure ha richiesto per quanto di competenza il superamento del limite di crescita tariffaria e il riconoscimento di tutti i costi efficienti rendicontati.

Poiché il solo Comune di Novi Ligure ha richiesto il superamento del limite di crescita tariffario, mentre il gestore Gestione Ambiente S.p.A. ha solo richiesto un livello tariffario coerente con la fissazione al 2% sia di PG che di QL, previa condivisione Gestione Ambiente medesima, l'ETC ha scelto di utilizzare lo strumento delle detrazioni 4.6. per valorizzare le entrate di Gestione Ambiente medesima al livello dalla stessa richiesta applicando così il superamento del limite di crescita al solo gestore Comune di Novi Ligure.

COME NOTO LE SEZIONI 2 E 3 SONO DI COMPETENZA DI CIASCUN GESTORE PER CUI SI RIMANDA ALLE SINGOLE RELAZIONI DEI GESTORI PER QUANTO DI COMPETENZA.

4 Attività di validazione (E)

In generale, l'Ente territorialmente competente o il soggetto dotato di adeguati profili terzietà preposto all'attività di validazione [1], descrive l'attività di

[1] Ai sensi dell'articolo 28.3 del MTR-2 l'attività di validazione deve essere svolta da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale ed a tal fine all'attività di validazione può essere preposta, a seconda dei casi, una specifica struttura od un'unità organizzativa del medesimo Ente territorialmente (ad esempio l'organo di revisione contabile od un ufficio diverso da quello che ha fornito i dati) competente ovvero un'altra amministrazione territoriale.

validazione annuale svolta sui dati trasmessi dal/i gestore/i con specifico riferimento alla verifica:

a. della coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili di ciascun gestore, della loro completezza rispetto alle attività/servizi dallo stesso erogati e della loro congruità;
b. del rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti con particolare riferimento ai costi operativi, ai costi di capitale ed agli eventuali costi di natura previsionale.

Si rimanda alla relazione di validazione allegata con riferimento all'analisi relativa a Gestione Ambiente S.p.A.

Con riferimento al gestore Comune di Novi Ligure, si è presa visione della documentazione a corredo e di quanto indicato nella relazione di accompagnamento al PEF verificando l'aderenza dei costi rendicontati alle fonti contabili portate a comprova.

5 Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (E)

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

Con riferimento al coefficiente di recupero di produttività, lo stesso è stato valorizzato pari 0,11% per tutte le annualità del quadriennio regolatorio.

In particolare, le valutazioni inerenti $\gamma 1,a$ e $\gamma 2,a$ hanno fornito esito positivo evidenziando una gestione soddisfacente da parte del soggetto gestore e pertanto $\gamma 1,a$ e $\gamma 2,a$ sono stati valorizzati pari a -0,1, con un conseguente $1+\gamma$ pari a 0,8, maggiore di 0,5. In tutte e quattro le annualità Cueff è risultato maggiore del benchmark comportando una valorizzazione di X maggiore di 0,1% ma minore di 0,3% e posta pertanto a 0,11%.

5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)

Il gestore Gestione Ambiente S.p.A. ha richiesto la valorizzazione di PG e QL almeno al 2% ciascuno per l'annualità 2022 e per l'annualità 2023, annualità ove la stessa ha indicato COI e CQ per lo sviluppo di tutti i servizi previsti nel Piano industriale alla base dell'affidamento nonché per l'adeguamento agli standard di qualità ARERA. Si è scelto di accogliere tale istanza.

5.1.3 Coefficiente C116

Non si prevede l'applicazione

5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

5.2.1 Componente previsionale CO_{116}

Non valorizzato in termini preventivi.

5.2.2 Componente previsionale CQ

Gestione Ambiente ha previsto la valorizzazione nel primo biennio del quadriennio regolatorio di CQ fissi e variabili per il Comune di Novi Ligure.

Si rimanda in tal senso all'Allegato 4 dalla stessa trasmesso che indica puntualmente tali costi previsionali.

5.2.3. Componente previsionale COI

Gestione Ambiente ha previsto la valorizzazione nel primo biennio del quadriennio regolatorio di COI fissi e variabili per il Comune di Novi Ligure.

Si rimanda in tal senso all'Allegato 4 dalla stessa trasmesso che indica puntualmente tali costi previsionali.

5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

Si attesta che le vite utili dei cespiti valorizzati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani rispettano delle tabelle previste nell'articolo 15.2 e 15.3 del MTR-2.

Dalle verifiche compiute si attesta che la ricostruzione del valore lordo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali al 31 dicembre dell'anno (a-2) è stata effettuata sulla base del costo storico di acquisizione dei cespiti al momento della sua prima utilizzazione ovvero al costo di realizzazione dello stesso come risulta dalle fonti contabili obbligatorie (bilancio d'esercizio e libro cespiti).

Dalla valorizzazione delle immobilizzazioni sono state in ogni caso escluse le rivalutazioni economiche e monetarie, le altre poste incrementative non costituenti costo storico originario degli impianti, gli oneri promozionali, le concessioni, ivi inclusi oneri per il rinnovo e la stipula delle medesime, gli avviamenti.

5.4 Valorizzazione dei fattori di *sharing*

5.4.1 Determinazione del fattore b

Si è posto il coefficiente b pari a 0,6 sussitendo condizioni adeguate di equilibrio economico e finanziario

La stessa valorizzazione è effettuata per le annualità 2023-2025.

5.4.2 Determinazione del fattore ω

Con riferimento al fattore ω, la valorizzazione soddisfacente dei coefficienti γ1 e γ2 comporta la valorizzazione di ω ad un valore pari a 0,1.

5.5 Conguagli

Non sono previsti conguagli nella predisposizione tariffaria del Comune di Novi Ligure.

5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

L'ETC ha preso visione dell'istanza di superamento del limite di crescita delle entrate tariffarie presentato dal Comune di Novi Ligure e ha valutato che sussistessero gli elementi per procedere ad un suo inoltro ad ARERA.

In particolare, il Comune dichiara che senza il superamento del limite di crescita tariffario non sussisterebbe l'equilibrio economico e finanziario del gestore e della

gestione. Pertanto, l'equilibrio è valutato solo ove vi sia un superamento del limite di crescita.

Si rammenta, in tal senso, che tale superamento è coerente con le predisposizioni tariffarie dell'anno 2021.

Come infatti comunicato ad ARERA dallo scrivente Ente, il Comune di Novi Ligure ha assunto nel 2021 deliberazioni tariffarie non legittime in quanto non coerenti con le predisposizioni validate dall'ETC. Tali predisposizioni, rispetto alle quali lo scrivente ETC attende le verifiche di ARERA in quanto ente competente all'approvazione delle stesse, presentavano valori maggiori rispetto a quelli approvati.

5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

La richiesta di superamento del limite di crescita tariffaria richiesta dal Comune di Novi Ligure, ove applicata sic et simplicter, avrebbe comportato anche per il gestore Gestione Ambiente un aumento delle entrate tariffarie ben oltre al valore richiesto nell'ambito dell'istanza avanzata al Consorzio in merito all'aumento delle componenti PG e QL di almeno il 2% ciascuna. Infatti, con l'aumento di PG e QL al 2%, Gestione Ambiente valorizzava entrate tariffarie per 3,747 milioni di Euro, mentre in caso di istanza di superamento del limite di crescita il valore si sarebbe attestato a 4,2 milioni di Euro con un aggravio tariffario per i cittadini novesi di circa 500mila Euro.

Al fine di evitare questo impatto e tuttavia permettere il superamento del limite richiesto dal Comune a tale gestore unico richiedente, previa condivisione con il gestore Gestione ambiente S.p.A. si sono applicate detrazioni ex Art. 4.6 per un importo tale da riportare il valore delle entrate del gestore medesimo a quanto richiesto in sede di istanza per i coefficienti PG e QL evitando così che l'istanza di superamento avanzata dal Comune di Novi Ligure incidesse anche per la componente tariffaria di Gestione Ambiente.

Tali detrazioni sono state applicate alla componente fissa, per la parte CSL, in quanto la parte fissa è la componente maggiormente cresciuta rispetto alle annualità passate.

5.8 Rimodulazione dei conguagli

Non ci si è avvalsi di tale facoltà.

5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

Ad eccezione del 2022, per cui, come detto, il Comune di Novi ha richiesto il superamento del limite di crescita, per le altre annualità, essendo presente un superamento del limite di crescita attribuibile al gestore Gestione Ambiente S.p.A. si è proceduto, previa validazione dei costi efficienti dichiarati, a rimodulare nel quadriennio le eccedenze rispetto al limite di crescita definito.

5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Come anticipato, il Comune di Novi Ligure, per l'annualità 2022 ha presentato istanza di superamento del limite di crescita. L'analisi dell'istanza ha determinato la scelta dell'ETC di accogliere, in questa fase, l'istanza medesima, rimettendo ad ARERA le valutazioni di competenza. Si consideri che, come già anticipato, l'impatto sociale di tale superamento è limitato se non nullo, in quanto nel 2021 il Comune di Novi Ligure ha approvato un piano tariffario difforme rispetto a quello validato dall'ETC, come da PEC trasmessa dallo scrivente ETC ad ARERA.

Tale atto, illegittimo rispetto alla regolazione vigente, comportava tariffe superiori al valore validato dal CSR. Ovviamente il limite di crescita è stato calcolato rispetto al dato validato, tuttavia ove fosse stato calcolato sulla base dell'atto assunto dal Comune di Novi, non si sarebbe rinvenuto il superamento.

5.11 Ulteriori detrazioni

Detrazioni da Del. 2/DRIF/2021 comma 1.4 (MIUR/Evasione/Agevolazioni/Riduzioni)

	2022	2023	2024	2025
Detrazioni come da Del. 2/DRIF/2021 comma 1.4 - PARTE VARIABILE	22.402	22.402	22.402	22.402
Detrazioni come da Del. 2/DRIF/2021 comma 1.4 - PARTE FISSA	-	-	-	-
Detrazioni come da Del. 2/DRIF/2021 comma 1.4 - TOTALE	22.402	22.402	22.402	22.402

Valore Contributo MIUR valorizzato sulla base dell'ultimo dato disponibile, quale fonte dati attendibile per la valorizzazione previsionale.

---

[6] Costituiscono componenti da sottrarre al totale delle entrate tariffarie:

a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;

b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;

c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;

d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

24 maggio 2022

Il Presidente
Angelo Ravera

ALLEGATO (ripartizione UD e UND 2022)

Quantitativo annuo di rifiuti per categoria mediante utilizzo dei parametri quantitativi individuati con delibera di C.C. n° 25 del 27/02/1998

Raggruppamento	Categoria	Sup. totale tassata - aggiornata a maggio 2022	parametro QT	Totale	Totale per raggruppamento	%
UTENZE DOMESTICHE	1	1.232.331,00	0,86	1.059.804,66		
	32	161.071,00	0,86	138.521,06		
	14	-	0,26	-	1.198.325,72	0,65
UTENZE NON DOMESTICHE	1a	19.742,00	0,86	16.978,12		
	2	60.000,00	2,24	134.400,00		
	3	2.393,00	1,89	4.522,77		
	4	67.550,00	0,5	33.775,00		
	5	162.744,00	0,77	125.312,88		
	6	41.357,00	3,47	143.508,79		
	7	38.294,00	2,31	88.459,14		
	8	-	1,91	-		
	9	7.777,00	0,98	7.621,46		
	10	4.223,00	0,31	1.309,13		
	11	13.783,00	0,63	8.683,29		
	12	64.344,00	0,45	28.954,80		
	13	80.929,00	0,54	43.701,66	637.227,04	0,35
		1.956.538,00		1.835.552,76	1.835.552,76	

Totale sup. Utenze domestiche 1.393.402,00 mq
Totale sup. Utenze non domestiche 563.136,00 mq
Totale produzione rifiuti annua 2021 (da dato SRT riferito ad intero anno) 12.058,31 ton.

UTENZE DOMESTICHE **Qd** 7.872,17 ton.
UTENZE NON DOMESTICHE **Qnd** 4.186,14 ton.

ALLEGATO (ripartizione UD e UND 2022)

		Quantitativo di rifiuto in Kg.	produzione %
QUANTITATIVO ANNUO (2021) DI RIFIUTI	QT	12.058.310,00	
QUANTITATIVO UTENZE DOMESTICHE	Qd	7.872.169,80	0,65
QUANTITATIVO UTENZE NON DOMESTICHE	Qnd	4.186.140,20	0,35

COSTI VARIABILI TOTALE (da PEF)	CV	€	4.416.054,00
COSTI FISSI TOTALI (da PEF)	CF	€	1.661.391,00
TARI		€	6.077.445,00

DETERMINAZIONE DEI COSTI FISSI E VARIABILI PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE SULLA BASE DELLA QUANTITA' DI RIFIUTO PRODOTTA PONDERATA CON I COEFFICIENTI QUANTITATIVI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. n° 25 del 27/02/1998

		Utenze Domestiche			Utenze non domestiche		Totale
Costi Fissi (CF)	CFd	€ 1.084.625,63		CFnd	€ 576.765,37	€	1.661.391,00
Costi Variabili (CV)	CVd	€ 2.882.985,01		CVnd	€ 1.533.068,99	€	4.416.054,00
		€ 3.967.610,64			€ 2.109.834,36	€	6.077.445,00

CFd= CF * (Qd/QT)	
CVd= CV * (Qd/QT)	

CFnd= CF * (Qnd/QT)	
CVnd= CV * (Qnd/QT)	

Totale produzione rifiuti annua 2021 (da dato srt riferito all'intero anno)		12.058.310,00	Kg
Totale raccolta differenziata	Qr	7.510.470,00	Kg
Totale rifiuti indifferenziati		4.547.840,00	Kg
Costo complessivo trattamento e smaltimento (dato SRT Sri)	€	672.129,00	
Costo di smaltimento a Kg di rifiuto	€	0,14779	
Costo di trattamento e smaltimento rifiuti evitato riferito ai materiali riciclati (costo di smaltimento unitario * totale rifiuti da raccolta differenziata	€	1.109.978,52	
Costo di trattamento e riciclo (dato SRT Sri)	€	578.609,00	
Effettivo costo evitato	€	531.369,52	

DETERMINAZIONE DEI COSTI FISSI E VARIABILI PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE SULLA BASE DELLA QUANTITA' DI RIFIUTO PRODOTTA PONDERATA CON I COEFFICIENTI QUANTITATIVI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. n° 25 del 27/02/1998 E L'ATTRIBUZIONE ALLE UTENZE DOMESTICHE DEL COSTO EVITATO PER MERITO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

		Utenze Domestiche			Utenze non domestiche		Totale
Costi Fissi (CF)	CFd	€ 1.084.625,63		CFnd	€ 576.765,37	€	1.661.391,00
Costi Variabili (CV)	CVd	€ 2.457.889,40		CVnd	€ 1.958.164,60	€	4.416.054,00
		€ 3.542.515,02			€ 2.534.929,98	€	6.077.445,00

RIPARTIZIONE COSTI SERVIZIO RELATIVO AL CICLO DEI RIFIUTI

CATEGORIE	sup. totale a ruolo	% dei mq della singola categoria su totale superficie	Ripartizione costi da coprire	costo parametrato
UTENZE DOMESTICHE				
1) locali di abitazioni private ed. autorimesse ad uso privato	1.393.402,00		€ 3.542.515,02	
UTENZE NON DOMESTICHE				
1a) bagni, spogliatoi, portinerie (nonché altri locali aventi le medesime caratteristiche) posti all'interno di siti produttivi ed attività commerciali o professionali	19.742,00	3,51%	€ 88.867,6760	
2) locali principali ed accessori di studi professionali, tecnici, sanitari, del settore del credito, di quello assicurativo, delle agenzie commerciali in genere	60.000,00	10,65%	€ 270.087,1521	
3) locali di pubblico trattenimento (teatri, cinematografi, sale da ballo anche all'aperto)	2.393,00	0,42%	€ 10.771,9759	
4) locali principali ed accessori di laboratori artigiani (comprese le officine e le autoriparazioni) nei quali le scorie di lavorazione costituiscono la parte prevalente di rifiuti	67.550,00	12,00%	€ 304.073,1188	
5) locali di edifici industriali (limitatamente alle superfici che non producono rifiuti speciali, tossici o nocivi per i quali non si provvede direttamente con il servizio pubblico, locali ad uso espositivo, autosaloni, di mobili, magazzini, depositi per attività commerciali all'ingrosso, alberghi, a case di cura e di riposo e sedi di collettività	162.744,00	28,90%	€ 732.584,3915	
6) locali principali ed accessori di pasticcerie, di esercizi per il commercio di fiori, pesci, polli, salumi, frutta e verdura (comprese le aree adibite a banchi di vendita all'aperto), chioschi, ristoranti, bar, trattorie, pizzeria, mense	41.357,00	7,34%	€ 186.166,5725	
7) locali di esercizi commerciali non riferibili alla categoria 6)	38.294,00	6,80%	€ 172.378,6234	
8) cabine telefoniche e simili	-	0,00%	€ -	
9) locali di uffici pubblici e di enti civili e militari (caserme, ospedali, stazioni autoferrotranviarie)	7.777,00	1,38%	€ 35.007,7964	
10) locali dell'insegnamento pubblico e privato di ogni ordine e grado	4.223,00	0,75%	€ 19.009,6341	
11) locali di enti di assistenza e di beneficenza, di partiti politici, di associazioni sindacali, culturali, sportive e degli enti morali legalmente riconosciuti	13.783,00	2,45%	€ 62.043,5203	
12) locali di depositi e simili quasi costantemente chiusi, senza accesso al pubblico	64.344,00	11,43%	€ 289.641,4620	
13) depositi su aree scoperte, aree di distributori di carburante	80.929,00	14,37%	€ 364.298,0523	
	563.136,00 mq.		€ 2.534.929,98	
TOTALE GENERALE	1.956.538,00 mq.		€ 6.077.445,00	

	UTENZE NON DOMESTICHE	UTENZE DOMESTICHE	TOTALE
COSTI FISSI	€ 576.765,37	€ 1.084.625,63	€ 1.661.391,00
COSTI VARIABILI	€ 1.958.164,60	€ 2.457.889,40	€ 4.416.054,00
COSTI COMPLESSIVI	€ 2.534.929,98	€ 3.542.515,02	€ 6.077.445,00

CALCOLO TARIFFE BASE

CLASSI DI CONTRIBUENZA PER CATEGORIA PREVALENTE	PARAMETRI Delbera C.C. n. 25 del 27/02/1998			COSTI	SUPERFICIE EFFETTIVA	Superficie x parametro	Costo parametrato	TARIFFA BASE / mq.	di cui componente fissa	di cui componente variabile
	QT	QL	PARAM.							
UTENZE DOMESTICHE										
1) locali di abitazioni private ed. autorimesse ad uso privato	0,86	1	0,859	€ 3.542.515,0248	1.393.402,00			€ 2,54	€ 0,78	€ 1,76
UTENZE NON DOMESTICHE										
1a) bagni, spogliatoi, portinerie (nonché altri locali aventi le medesime caratteristiche) posti all'interno di siti produttivi ed attività commerciali o professionali	0,86	1	0,859	€ 88.867,6760	19.742,00	16.958,38	€ 60.178,66	€ 3,05	€ 0,69	€ 2,35
2) locali principali ed accessori di studi professionali, tecnici, sanitari, del settore del credito, di quello assicurativo, delle agenzie commerciali in genere	2,24	1,1	2,460	€ 270.087,1521	60.000,00	147.600,00	€ 523.774,71	€ 8,73	€ 1,99	€ 6,74
3) locali di pubblico trattenimento (teatri, cinematografi, sale da ballo anche all'aperto)	1,89	1	1,890	€ 10.771,9759	2.393,00	4.522,77	€ 16.049,54	6,71	€ 1,53	€ 5,18
4) locali principali ed accessori di laboratori artigiani (comprese le officine e le autoriparazioni) nei quali le scorie di lavorazione costituiscono la parte prevalente di rifiuti	0,5	1,3	0,650	€ 304.073,1188	67.550,00	43.907,50	€ 155.810,56	2,31	€ 0,52	€ 1,78
5) locali di edifici industriali (limitatamente alle superfici che non producono rifiuti speciali, tossici o nocivi per i quali non si provvede direttamente con il servizio pubblico, locali ad uso espositivo, autosaloni, di mobili, magazzini, depositi per attività commerciali all'ingrosso, alberghi, a case di cura e di riposo e sedi di collettività	0,77	1,2	0,920	€ 732.584,3915	162.744,00	149.724,48	€ 531.313,66	3,26	€ 0,74	€ 2,52
6) locali principali ed accessori di pasticcerie, di esercizi per il commercio di fiori, pesci, polli, salumi, frutta e verdura (comprese le aree adibite a banchi di vendita all'aperto), chioschi, ristoranti, bar, trattorie, pizzeria, mense	3,47	1,1	3,820	€ 186.166,5725	41.357,00	157.983,74	€ 560.622,55	13,56	€ 3,08	€ 10,47
7) locali di esercizi commerciali non riferibili alla categoria 6)	2,31	1,1	2,540	€ 172.378,6234	38.294,00	97.266,76	€ 345.161,72	9,01	€ 2,05	€ 6,96
8) cabine telefoniche e simili	1,91	1	1,910	€ -	-	-	€ -	€ -	€ -	€ -
9) locali di uffici pubblici e di enti civili e militari (caserme, ospedali, stazioni autoferrotranviarie)	0,98	1	0,980	€ 35.007,7964	7.777,00	7.621,46	€ 27.045,58	3,48	€ 0,79	€ 2,69
10) locali dell'insegnamento pubblico e privato di ogni ordine e grado	0,31	1,2	0,370	€ 19.009,6341	4.223,00	1.562,51	€ 5.544,74	1,31	€ 0,30	€ 1,01
11) locali di enti di assistenza e di beneficenza, di partiti politici, di associazioni sindacali, culturali, sportive e degli enti morali legalmente riconosciuti	0,63	1	0,630	€ 62.043,5203	13.783,00	8.683,29	€ 30.813,60	2,24	€ 0,51	€ 1,73
12) locali di depositi e simili quasi costantemente chiusi, senza accesso al pubblico	0,45	1,2	0,536	€ 289.641,4620	64.344,00	34.488,38	€ 122.385,60	1,90	€ 0,43	€ 1,47
13) depositi su aree scoperte, aree di distributori di carburante	0,54	1	0,544	€ 364.298,0523	80.929,00	44.025,38	€ 156.228,85	1,93	€ 0,44	€ 1,49
Somma utenze non domestiche			€ 18,11	€ 2.534.929,98	€ 563.136,00	€ 714.344,65	€ 2.534.929,98			
TOTALE COMPLESSIVO				€ 6.077.445,00	1.956.538,00					

2.534.929,98	costo utenze non domestiche
3,548609179	costo diviso superficie parametrata

	UTENZE NON DOMESTICHE	UTENZE DOMESTICHE	TOTALE
COSTI FISSI	€ 576.765,37	€ 1.084.625,63	€ 1.661.391,00
COSTI VARIABILI	€ 1.958.164,60	€ 2.457.889,40	€ 4.416.054,00
COSTI COMPLESSIVI	€ 2.534.929,97	€ 3.542.515,03	€ 6.077.445,00
PERCENTUALI	UTENZE NON DOMESTICHE	UTENZE DOMESTICHE	TOTALE
Costi fissi su costi complessivi	22,75%	30,62%	27,34%
Costi variabili su costi complessivi	77,25%	69,38%	72,66%

CALCOLO TARIFFE TARI 2022

CLASSI DI CONTRIBUENZA PER CATEGORIA PREVALENTE	PARAMETRI Delbera C.C. n. 25 del 27/02/1998			COSTI	SUPERFICIE EFFETTIVA	Superficie x parametro	Costo parametrato	TARIFFA BASE / mq.	TARIFFA 2022 / mq.	di cui componente fissa	di cui componente variabile
	QT	QL	PARAM.								
UTENZE DOMESTICHE											
1) locali di abitazioni private ed. autorimesse ad uso privato	0,86	1	0,859	€ 3.542.515,0248	1.393.402,00			€ 2,54	2,78	0,85	1,93
UTENZE NON DOMESTICHE											
1a) bagni, spogliatoi, portinerie (nonché altri locali aventi le medesime caratteristiche) posti all'interno di siti produttivi ed attività commerciali o professionali	0,86	1	0,859	€ 88.867,6760	19.742,00	16.958,38	€ 60.178,66	€ 3,05	€ 3,09	€ 0,70	€ 2,39
2) locali principali ed accessori di studi professionali, tecnici, sanitari, del settore del credito, di quello assicurativo, delle agenzie commerciali in genere	2,24	1,1	2,460	€ 270.087,1521	60.000,00	147.600,00	€ 523.774,71	€ 8,73	€ 8,77	€ 2,00	€ 6,77
3) locali di pubblico trattenimento (teatri, cinematografi, sale da ballo anche all'aperto)	1,89	1	1,890	€ 10.771,9759	2.393,00	4.522,77	€ 16.049,54	6,71	€ 6,75	€ 1,54	€ 5,21
4) locali principali ed accessori di laboratori artigiani (comprese le officine e le autoriparazioni) nei quali le scorie di lavorazione costituiscono la parte prevalente di rifiuti	0,5	1,3	0,650	€ 304.073,1188	67.550,00	43.907,50	€ 155.810,56	2,31	€ 2,35	€ 0,53	€ 1,81
5) locali di edifici industriali (limitatamente alle superfici che non producono rifiuti speciali, tossici o nocivi per i quali non si provvede direttamente con il servizio pubblico, locali ad uso espositivo, autosaloni, di mobili, magazzini, depositi per attività commerciali all'ingrosso, alberghi, a case di cura e di riposo e sedi di collettività	0,77	1,2	0,920	€ 732.584,3915	162.744,00	149.724,48	€ 531.313,66	3,26	€ 3,30	€ 0,75	€ 2,55
6) locali principali ed accessori di pasticcerie, di esercizi per il commercio di fiori, pesci, polli, salumi, frutta e verdura (comprese le aree adibite a banchi di vendita all'aperto), chioschi, ristoranti, bar, trattorie, pizzeria, mense	3,47	1,1	3,820	€ 186.166,5725	41.357,00	157.983,74	€ 560.622,55	13,56	€ 13,60	€ 3,09	€ 10,50
7) locali di esercizi commerciali non riferibili alla categoria 6)	2,31	1,1	2,540	€ 172.378,6234	38.294,00	97.266,76	€ 345.161,72	9,01	€ 9,05	€ 2,06	€ 6,99
8) cabine telefoniche e simili	1,91	1	1,910	€ -	-	-	€ -	€ -	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
9) locali di uffici pubblici e di enti civili e militari (caserme, ospedali, stazioni autoferrotranviarie)	0,98	1	0,980	€ 35.007,7964	7.777,00	7.621,46	€ 27.045,58	3,48	€ 3,52	€ 0,80	€ 2,72
10) locali dell'insegnamento pubblico e privato di ogni ordine e grado	0,31	1,2	0,370	€ 19.009,6341	4.223,00	1.562,51	€ 5.544,74	1,31	€ 1,35	€ 0,31	€ 1,05
11) locali di enti di assistenza e di beneficenza, di partiti politici, di associazioni sindacali, culturali, sportive e degli enti morali legalmente riconosciuti	0,63	1	0,630	€ 62.043,5203	13.783,00	8.683,29	€ 30.813,60	2,24	€ 2,28	€ 0,52	€ 1,76
12) locali di depositi e simili quasi costantemente chiusi, senza accesso al pubblico	0,45	1,2	0,536	€ 289.641,4620	64.344,00	34.488,38	€ 122.385,80	1,90	€ 1,94	€ 0,44	€ 1,50
13) depositi su aree scoperte, aree di distributori di carburante	0,54	1	0,544	€ 364.298,0523	80.929,00	44.025,38	€ 156.228,85	1,93	€ 1,97	€ 0,45	€ 1,52
Somma utenze non domestiche			€ 18,11	€ 2.534.929,98	€ 563.136,00	€ 714.344,65	€ 2.534.929,98				
TOTALE COMPLESSIVO				€ 6.077.445,00	1.956.538,00						

2.534.929,98	costo utenze non domestiche
3,548609179	costo diviso superficie parametrata

	UTENZE NON DOMESTICHE	UTENZE DOMESTICHE	TOTALE
COSTI FISSI	€ 576.765,37	€ 1.084.625,63	€ 1.661.391,00
COSTI VARIABILI	€ 1.958.164,60	€ 2.457.889,40	€ 4.416.054,00
COSTI COMPLESSIVI	€ 2.534.929,98	€ 3.542.515,02	€ 6.077.445,00
PERCENTUALI	UTENZE NON DOMESTICHE	UTENZE DOMESTICHE	TOTALE
Costi fissi su costi complessivi	22,75%	30,62%	27,34%
Costi variabili su costi complessivi	77,25%	69,38%	72,66%

Le scadenze dei versamenti e la loro modalità verranno stabilite, come previsto dalla Legge, dal Consiglio Comunale in occasione dell'approvazione definitiva delle tariffe.
Scadenze proposte:
1° rata - 30 settembre 2022
2° rata - 30 novembre 2022
3° rata - 31 dicembre 2022
versamento in unica soluzione: 30 novembre 2022